

## **AVVISO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVVERSO LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA FACOLTA' A NUMERO CHIUSO DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ANNO 2013/2014**

Si rende noto che il Signor **Giorgio La Spina** (c.f. LSP GRG 94L30 G273Z), residente in Palermo Viale Venere n.29, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Mario Serio e Giuseppe Naccarato ha proposto dinanzi il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-sede di Roma, Sezione III-bis, ricorso n. 10459/2013**, nei confronti del **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** ed altri.

Il ricorso è stato proposto **per l'annullamento, previa sospensione:**

- a) della graduatoria nazionale di merito nominativa, relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, pubblicata sul sito del MIUR all'indirizzo <http://accessoprogrammato.miur.it>, nell'area riservata agli studenti, in data 30 settembre 2013;
- b) dell'atto di approvazione della graduatoria;
- c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

\* \* \*

**Il ricorso è stato proposto enucleando i seguenti motivi di diritto:**

- o **Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà, anche in relazione all'art. 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013 n. 449. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 20 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104).** Il provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria impugnata, che non include il ricorrente tra gli ammessi ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e protesi dentaria degli atenei italiani, ha illegittimamente omesso di attribuirgli, come previsto dall'art. 10 del decreto n. 449 del 12 giugno 2013, il punteggio aggiuntivo connesso al voto di maturità, così precludendogli l'utile classificazione. In primo luogo è da osservare che la norma del bando appare inserita quale autonoma determinazione del Ministro nell'ambito del proprio potere discrezionale di organizzazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Infatti, solo relativamente alla necessità che, rispetto a tali corsi di laurea, si proceda attraverso un procedimento selettivo risolvendosi nello svolgimento di prove idoneative e nella successiva ammissione dei vincitori ai posti preventivamente messi a concorso nel territorio nazionale esiste una riserva di legge. Ed effettivamente, il decreto ministeriale in questione si è uniformato a questo vincolo, osservando le molteplici disposizioni succedutesi nel tempo che regolano la materia e applicando i principi fondamentali del numero programmato, del necessario svolgimento di prove idoneative, dell'efficacia della graduatoria unica nazionale. Nessun altro vincolo può dirsi gravasse sul Ministro nella formazione del bando. E tale potere ben poteva includere, come è in concreto accaduto, l'attribuzione ai candidati di un punteggio correlato al voto di maturità secondo parametri e criteri di conversione autonomamente fissati dal Ministro. In altri termini, il Ministro è intervenuto su una materia che non era coperta da riserva di legge, adottando un provvedimento discrezionale tutt'altro che subordinato alla previa - e perdurante nel tempo - disposizione legislativa autorizzativa. La conferma che il punteggio aggiuntivo potesse essere disposto discrezionalmente dal Ministro in quanto modalità concretamente attuativa dell'inderogabile principio dell'ammissione a talune facoltà (tra le quali quella medica) secondo la regola del numero programmato, si trae dallo stesso art. 10 che si limita a richiamare la fonte normativa sovraordinata (poi parzialmente abrogata), ossia il d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 quale legittimante l'attribuzione del punteggio aggiuntivo *ex voto* di maturità solo in relazione ai corsi di cui al precedente art. 7 del decreto ministeriale, vale a dire i corsi di laurea delle professioni sanitarie (cfr. art. 10 del decreto ministeriale). 2. - Quanto sin qui detto comporta la sicura conseguenza che l'art. 10 del decreto ministeriale, nella parte in cui ha previsto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per la carriera scolastica a favore dei candidati all'ammissione dei corsi di laurea oggetto di

- causa, avrebbe dovuto essere integralmente applicato nel corso della procedura, senza modifiche. In particolare, la disposizione non avrebbe potuto, com'è al contrario avvenuto, ritenersi meccanicamente travolta dallo *jus superveniens* rappresentato dall'art. 20 del d.l. n. 104 del 2013 che, addirittura a prove già espletate, ha abrogato norme – come l'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 2008 - cui, come visto, la *lex specialis* non aveva inteso meramente rinviare.
- **II. – SEGUE.** Ancora, l'applicazione della novella legislativa e, dunque, il prodursi dell'effetto abrogativo con riferimento ai soli atti intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore (nella specie, il 12 settembre 2013), sarebbe in via ipotetica giustificabile solo se l'attività che sarebbe divenuta ineseguibile per effetto della nuova norma e, cioè, l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai candidati in base al percorso scolastico, non fosse già stata posta in essere. Giacché, se questo fosse avvenuto, l'effetto attributivo del punteggio additivo, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, applicabile alla fase procedimentale in questione, sarebbe divenuto irretrattabile e indisponibile, pur a fronte di una sopravvenienza legislativa, inidonea ad incidere sulle già consolidate fasi procedimentali anteriori cronologicamente. Ora, non solo non vi è alcuna prova circa la data di attribuzione dei punteggi a ciascuno dei candidati, ma esiste, addirittura, un principio di prova contraria, nel senso che, per previsione dell'Allegato 1, punto 11, le attività iniziali di valutazione dei singoli candidati avrebbero dovuto aver luogo entro 24 ore al massimo dallo svolgimento della prova e, pertanto, per almeno 2 o 3 giorni nella vigenza del regime normativo preesistente al d.l. n. 104 del 2013 (entrato in vigore, invero, il 12 settembre 2013).
  - **III. - Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta, violazione del principio di *par condicio* e di buon andamento della p.a.; violazione del principio del legittimo affidamento.** In subordine, va detto che, comunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso procedere alla revoca del bando in sede di autotutela, consentendo a tutti i candidati di essere edotti dei criteri di attribuzione dei punteggi della prova di ammissione e, dunque, di valutare con esattezza le rispettive possibilità circa il loro possesso. Pertanto, l'Amministrazione, se anche avesse nutrito il dubbio circa l'immediata applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame, avrebbe dovuto, nell'ottica di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova norma, ispirarsi al parametro della ragionevolezza, ravvisabile nell'esigenza di non modificare le regole procedimentali già fissate su cui si erano legittimamente e fondate le aspettative dei candidati, i quali alla loro vigenza avevano orientato le proprie scelte circa i corsi di laurea cui aspirare e, pertanto, avrebbe dovuto, quanto meno, rinnovare la selezione.
  - **IV. - Illegittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. 1.** Questa difesa ha ben presente, tuttavia, il principio, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la regola dell'insensibilità della *lex specialis* alle norme sopravvenute può essere derogata qualora ciò sia espressamente stabilito da queste ultime (Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; conforme a: Cons. St., sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4791; *id.*, 12 giugno 2008, n. 2909; Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4937; Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018). In tal caso – escludendo qualunque potere discrezionale in capo all'Amministrazione – non potrà non valutarsi in questa sede, anche ai fini cautelari, la compatibilità della norma di cui all'art. 20 cit. con i principi costituzionali. Ciò premesso, deve subito escludersi che l'art. 20 cit. rappresenti una norma di interpretazione autentica andando a incidere sostanzialmente sulla disciplina concorsuale, introducendo nuovi criteri di selezione. Orbene, l'art. 20 cit. contrasta con la Costituzione sotto vari aspetti, in relazione agli artt. 3, comma 2, 34 e 97 Cost. E' violato, anzitutto, il legittimo affidamento di coloro che hanno partecipato alla selezione sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi dettati dalla *lex specialis*, per un determinato concorso in un determinato anno accademico, orientando le proprie scelte, anche in termini di partecipazione a questo o a quel corso universitario, proprio in base al

calcolo prognostico e probabilistico fondato sul voto conseguito alla maturità. Nella specie è evidente che l'intervento del legislatore in procedure già in corso e, soprattutto, che lo stravolgimento retroattivo dei criteri di valutazione nell'ambito di procedure già pressoché ultimate, genera una grave violazione delle legittime aspettative di chi ha partecipato alla selezione sulla base di una disciplina cristallizzata (*lex specialis*) che oggi, invece, si vorrebbe modificare. Per di più l'art. 20 viola anche il canone di proporzionalità, essendo dettato da un mero ripensamento di un precedente assetto regolante l'accesso ai corsi di laurea già presente e consolidato nell'ordinamento dell'istruzione universitaria e, cioè, semplicemente da una diversa scelta. Manca, in sostanza, quella ragione "rafforzata" che consente di derogare alla ordinaria regola della irretroattività della legge, non potendosi considerare sufficiente a questi fini la mera intenzione di superare dubbi in ordine alla disomogeneità tra i vari contesti scolastici territoriali (v. relazione al d.l.). A parte che così facendo si introdurrebbe un principio di discriminazione tra scuole di medesimo ordine e grado basato sul fattore geografico dalla dubbia compatibilità costituzionale e che, se portato alle sue estreme conseguenze, dovrebbe mettere in discussione persino la stessa idoneità dei titoli di studio a consentire un pari accesso all'università. Ne discende che l'art. 20 contrasta anche con il principio di ragionevolezza del legislatore (art. 3 Cost.). Esso finisce, in pratica, per svuotare di contenuto, ma con un intervento non organico e addirittura incoerente, un cardine dell'ordinamento scolastico rappresentato dall'equivalenza tra i titoli di studio conseguiti sul territorio nazionale, tanto più tra scuole del medesimo tipo - su cui oggi cadono i sospetti del legislatore (cfr. relazione al d.l. n. 104 del 2013), così come tra scuole diverse, in ragione della liberalizzazione dell'accesso ai corsi universitari voluto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. L'incoerenza e l'irragionevolezza sono altresì intrinseche, atteso che l'art. 20 del decreto legge n. 104 si pone in diretta contraddizione con il precedente art. 1, rubricato "*welfare dello studente*", in cui è stato disciplinato il diritto degli studenti a un beneficio economico da erogarsi sulla base di determinati requisiti, tra cui, il "*merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo*".

- **V. Istanza cautelare.** Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dalle suesposte argomentazioni. Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno accademico, dalla mancata ammissione al corso di laurea prescelto seguendo l'ordine di priorità delle sedi indicate. Si chiede, pertanto, che al ricorrente venga riconosciuta, in via cautelare, una posizione in graduatoria nazionale MIUR comprensiva del punteggio per il c.d. *bonus* maturità (7 punti), con conseguente collocamento nella medesima graduatoria in posizione corrispondente al **punteggio 40,50**, anziché 33,50.
- **Con motivi aggiunti** (camera di consiglio del 20.3.2014) è stata impugnata anche la nuova graduatoria del 18.12.2013, unitamente al DM 29.11.2013, per l'accertamento del diritto del ricorrente a essere ammesso in posizione utile nella graduatoria medesima presso la sede di Palermo o nelle altre sedi indicate. Con denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, illogicità e contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio del merito, illegittimità costituzionale dell'art. 20 l. n. 128 del 2013, illegittimità delle operazioni di esame per violazione del principio dell'anonimato, violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della p.a.. Risarcimento in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa.

I **controinteressati** nel ricorso de quo appaiono essere i candidati ricoprenti la posizione **dal numero 11247 al numero 21660 della graduatoria gravata con il ricorso principale ed, in ogni caso, i candidati di cui all'elenco nominativo allegato al presente avviso.**

\* \* \*

L'Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-bis, con **ordinanza in data 6 dicembre 2013, n. 4838, poi corretta per mero errore materiale con ordinanza n.582 del 16 gennaio 2014**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nel ricorso R.G.R. n. 10459/2013, autorizzandone la notifica per **pubblici**

**proclami, da pubblicarsi sul sito web dell' Università degli Studi di Palermo, dato il rilevante numero dei controinteressati.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G.R. n. 10459/2013) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.

Si allegano:

- ricorso integrale Tar Lazio notificato n. 10459/13;
- motivi aggiunti;
- ordinanza n. 4838/13 del Tar Lazio, sezione III bis;
- ordinanza n. 582/14 del Tar Lazio, sezione III bis;
- elenco nominativo dei controinteressati (tre parti in pdf).